

ASSOCIAZIONE [•] ONLUS
STATUTO

Art. 1 – Denominazione, durata, sede.

1.1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e degli artt. 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, è costituita l'Associazione denominata "IL LARIBINTO. Progetti Dislessia" Onlus, più brevemente "IL LARIBINTO" ONLUS (di seguito anche "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "Onlus" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3. L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

Art. 2 – Scopi.

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti affetti da dislessia e/o disgrafia e/o discalculia, in particolare dei minori.

Art. 3 – Attività.

3.1. L'Associazione persegue le finalità di cui all'articolo 2 attraverso le seguenti attività:

- i. promozione, organizzazione e gestione di eventi ed iniziative per la raccolta di fondi, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri, da destinare a favore delle persone in condizioni di svantaggio e di altri enti senza scopo di lucro che operano a favore dei soggetti affetti da dislessia e/o disgrafia e/o discalculia, in particolare dei minori;
- ii. promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, di programmi e percorsi per l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con disturbi di apprendimento;
- iii. assistenza sociale e socio sanitaria ai soggetti affetti da dislessia e/o disgrafia e/o discalculia e alle loro famiglie per aiutarli a trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici sia di assistenza scolastica e riabilitativa;
- iv. sensibilizzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche inerenti le tematiche oggetto di interesse dell'Associazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto;
- v. promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito delle finalità istituzionali.

3.2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci.

4.1. Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

4.2. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.3. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall'Assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale contributo non è trasferibile e non è in alcun caso ripetibile.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio.

5.1. La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dall'Assemblea.
- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

5.2. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.3. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Risorse economiche.

6.1. Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell'atto costitutivo.

6.2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

6.3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

6.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Organi sociali.

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente.

7.2. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti.

Art. 8 – Assemblea.

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

8.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell' Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta a cura del Presidente.

8.3. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- i. l'approvazione del programma generale delle attività e del bilancio preventivo;
- ii. l'approvazione della relazione sulle attività e del bilancio consuntivo;
- iii. l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

- iv. l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- v. l'elezione eventuale del Revisore dei Conti;
- vi. la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale.

8.4. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.5. L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza, ed è reso pubblico nella sede sociale.

8.6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 13 del presente statuto.

8.7. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

Art. 9 - Consiglio direttivo.

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4. Compete al Consiglio Direttivo:

- i. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- ii. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- iii. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo per l'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- iv. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo per l'approvazione

- entro il 30 aprile di ciascun anno;
- v. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - vi. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - vii. deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
 - viii. nominare, all'occorrenza, un Segretario generale determinandone le funzioni e l'eventuale compenso, nonché ogni altro organismo necessario e/o utile per il buon andamento dell'Associazione.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente, a singoli componenti e/o ad altri organi ed organismi dell'Associazione.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo su proposta del Presidente fra personalità di specchiata onorabilità e professionalità. Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.10 – Presidente.

10.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l'elezione.

10.2. Il Presidente:

- i. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ii. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- iii. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- iv. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso entro 30 giorni.

10.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Revisore dei conti.

11.1. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non soci.

11.2. Il Revisore dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Art.12 – Bilancio.

12.1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni

anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile.

12.2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Art.13 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione.

13.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

13.3. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996.

Art.14 - Norme di rinvio.

14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.